



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

Registro Generale n. 19

ORDINANZA DEL SINDACO N. 16 DEL 21-05-2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni per il regolare svolgimento del mercato settimanale.

IL SINDACO

VISTI:

- ✓ la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- ✓ il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID19";
- ✓ il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- ✓ il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- ✓ il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- ✓ l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- ✓ il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- ✓ il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Proroga misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”
- ✓ il D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica”;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 09.03.2020 recante “Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” con la quale preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13.04.2020 recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- ✓ il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ la dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l'ultima dichiarazione dell'11 marzo definirla come "situazione pandemica";
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed, in particolare, l'Art. 13 che si trascrive integralmente e con il quale si dispone:
 - *"E' demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cure di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. E' fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti."*
- ✓ **Il D.P.C.M. 17 Maggio 2020** "Disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e del D.L. 16.5.2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, quanto disposto dall'All. 17 "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16.5.2020 al capitolo "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (**mercati**, fiere e mercatini degli hobbisti) il quale dispone al comma 1 del capoverso "**Misure generali**"
 - *anche attraverso misure che garantiscono il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020"*

che integralmente si trascrivono:

Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

Accessi regolamentati a scaglioni in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

Uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto,

particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

ed al comma 2 del capoverso "**Competenze dei Comuni**" che integralmente si trascrivono:

- *I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici ed ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*
- *In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.*
- *Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:*

Corsie mercatali a senso unico;

Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati

ed al comma 3 del capoverso "**Misure a carico del titolare del posteggio**"

che integralmente si trascrivono:

- *Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;*
 - *È obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
 - *Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani ogni banco;*
 - *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
 - *In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da usare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;*
 - *In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*
- ✓ **l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 17.05.2020** recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica ed, in particolare, l'Art. 13 che si trascrive parzialmente e con il quale si dispone:
- *Nell'ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell'indice di trasmissibilità R_t (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (**All. 17**), a decorrere dal 18 maggio è consentita l'apertura delle attività di:*
 - *a) commercio al dettaglio in sede fissa, **commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi)** agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari); ... omissis*

PRESO ATTO della normativa vigente sopra richiamata che consente l'apertura delle attività di commercio su aree pubbliche e considerato che non è mai stata sospesa l'attività di vendita al mercato per i soli generi alimentari, svoltasi nel totale rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, in

considerazione del fatto che gli operatori del settore alimentare sono arrivati ad un numero massimo di presenze uguale a quattro;

CONSIDERATO CHE, al fine di salvaguardare le condizioni di distanziamento interpersonale, si provvederà ad allineare gli esercenti su un unico lato dell'area mercatale in modo che gli stalli riservati a tutte le categorie merceologiche, siano opportunamente **distanziati tra loro da uno spazio di metri lineari due**, riservandosi la possibilità di poter occupare in Via Kennedy i tre stalli previsti (adiacenti alla sede municipale) con esercenti che occupino spazi ridotti e tali da mantenere, con l'esercente posizionato di fronte, un corridoio di passaggio per l'utenza non inferiore a metri lineari due;

VISTE:

la deliberazione C.C. n. 28 del 30.09.2013 con la quale il mercato settimanale del venerdì è stato trasferito da Piazza Dante (interessata a lavori di riqualificazione) in Via Kennedy ed in Via Deledda (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via S. Pellico e Via Cuccheddu) e sono stati individuati n. 13 posteggi come da planimetria allegata all'atto stesso;

la deliberazione C.C. n. 46 del 28.12.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per le attività di commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale ed è stata confermata la stessa planimetria approvata con l'atto sopraccitato, individuante n. 13 posteggi;

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

RAVVISATA la necessità di porre in essere ogni utile misura finalizzata ad evitare il diffondersi dell'epidemia ed, al tempo stesso, garantire l'esercizio delle attività lavorative consentite a livello nazionale;

RITENUTO di dover intervenire con lo strumento dell'ordinanza con tingibile ed urgente, al fine di massimizzare gli effetti delle misure già adottate a livello governativo, nel territorio comunale e nel primario interesse della salute dei cittadini;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi in premessa illustrati che si ritengono integralmente richiamati:

1. Che, a partire dal giorno venerdì 22 maggio 2020, riprenda l'attività di vendita di tutti i settori merceologici (sia generi alimentari che non alimentari), nella giornata del venerdì, dedicata allo svolgimento del mercato.

2. Che il mercato si svolga, come di consueto, nella giornata di venerdì nell'area destinata a tal fine in Via Kennedy ed in Via G. Deledda (dall'intersezione con Via S. Pellico all'intersezione con Via Cuccheddu).
3. Che, al fine di salvaguardare le condizioni di distanziamento interpersonale, si provvederà ad allineare gli esercenti su un unico lato dell'area mercatale in modo che gli stalli riservati a tutte le categorie merceologiche, siano opportunamente **distanziati tra loro da uno spazio di metri lineari due**, riservandosi la possibilità di poter occupare in Via Kennedy i tre stalli previsti (adiacenti alla sede municipale) con esercenti che occupino spazi ridotti e tali da mantenere, con l'esercente posizionato di fronte, un corridoio di passaggio per l'utenza **non inferiore a metri lineari due**.
4. Che la vendita nel mercato si svolga nel rispetto di quanto previsto nella scheda tecnica allegata al D.P.C.M. del 17.05.2020 ed all'Ordinanza del Governatore della Regione Sardegna n. 23/2020 e nell'osservanza delle successive prescrizioni:

Prescrizioni per gli esercenti l'attività di vendita:

Deve essere fatto **uso obbligatorio di mascherine e guanti per gli esercenti e mascherine per gli utenti**;

i clienti devono essere serviti uno per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di metri uno;

i soli commercianti dovranno inserire i generi alimentari in apposite buste/ceste da consegnare ai clienti che non potranno quindi toccare direttamente il cibo;

l'attività di vendita deve rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ed i commercianti dovranno garantire la presenza di un operatore adibito alla gestione dei soldi su cui, alla luce di ciò, pende un divieto di "toccare e/o consegnare alimenti (nel caso di presenza di un solo operatore, lo stesso dovrà obbligatoriamente indossare guanti monouso dedicati alla gestione dei soldi);

devono essere messi a disposizione dell'utenza dispositivi e soluzioni disinfettanti per le mani;

la vendita dovrà avvenire solo fronte banco e ogni operatore dovrà porre, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere **distanziati di un metro i clienti sia dal banco di vendita che tra loro**, facendosi garanti del rispetto delle misure del distanziamento sociale;

ogni operatore dovrà servire personalmente il cliente assicurandosi che l'utente, nelle operazioni di scelta della merce, non entri a contatto con il prodotto da acquistare.

5. Di stabilire che la presente ordinanza avrà validità sino al 31.05.2020.

DEMANDA

Alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- a. Che copia della presente ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale ed all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8, comma 3 L. 241/1990, e trasmessa:
- ✓ Polizia Municipale, SEDE;
 - ✓ Carabinieri – Stazione di Monti - stss233540@carabinieri.it;
 - ✓ Polizia di Stato, Commissariato di Olbia, comm.olbia.ss@pecps.poliziadistato.it;
 - ✓ Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Piazza d'Italia n. 31, Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle presenti misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 24 marzo 2020.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to PINDUCCIU GIAN FRANCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.05.2020 al 05.06.2020
Lì 21.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fais Fabio